

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1404)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965
(V. Stampati nn. 2004 e 2191)*

d'iniziativa dei deputati MALFATTI Francesco, RAFFAELLI, ROSSI Paolo Mario e AMASIO (2004); DE LORENZO e FERIOLI (2191)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1965*

Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali, dei medici condotti, dei veterinari condotti, dei veterinari comunali capo, dei direttori di pubblico macello, dei veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e delle ostetriche condotte, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 151, si applicano i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, con le medesime decorrenze stabilite dalle leggi stesse, nonchè i miglioramenti economici che le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo.